

2851

fr

0

20 giugno 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 81443 20
fax +41 91 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ueli Maurer
Consigliere federale
Amministrazione federale delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Bern

Trasmessa per posta elettronica
all'indirizzo e-mail:
finanzausgleich@efv.admin.ch

Rapporto sull'efficacia 2016-2019 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Signor Consigliere federale,

con comunicazione del 9 marzo 2018, avete sottoposto in consultazione ai Cantoni il Rapporto sull'efficacia 2016-2019 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Con piacere, prendiamo posizione sulla documentazione ricevuta, riferendoci alle singole domande contenute nel questionario.

Domanda 1: Condivide il parere del Consiglio federale secondo cui in futuro la perequazione delle risorse dovrà essere controllata attraverso la garanzia di una dotazione minima al Cantone finanziariamente più debole, per cui non spetterà più al Parlamento determinare i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse?

Condividiamo la proposta del Consiglio federale.

Il terzo rapporto sull'efficacia mostra come il sistema attuale della perequazione delle risorse non tiene adeguatamente conto dell'evoluzione delle disparità del potenziale di risorse dei Cantoni. La proposta del Consiglio federale, che mira a garantire una dotazione minima di risorse al Cantone finanziariamente più debole, permette di migliorare la situazione rilevata.

Domanda 2: È d'accordo con il Consiglio federale che la dotazione minima garantita debba essere fissata all'86,5 per cento della media svizzera conformemente a quanto proposto dalla Conferenza dei governi cantonali?

Condividiamo la proposta del Consiglio federale.

La fissazione di un importo pari all'86.5% della media nazionale (attualmente 85%), da raggiungere gradualmente su un periodo transitorio di tre anni, rappresenta il risultato di un compromesso politico accettabile. Rileviamo d'altra parte come negli ultimi anni l'indice del potenziale delle risorse dopo perequazione del Cantone più debole è sempre stato superiore al nuovo limite che si vuole introdurre.

Domanda 3: Concorda con il Consiglio federale sul fatto che il metodo applicato finora per calcolare i contributi e i versamenti debba essere modificato in modo tale che dopo la perequazione i Cantoni con un indice di risorse inferiore a 70 punti raggiungano esattamente la dotazione minima garantita e che la progressione dei versamenti ai Cantoni con un indice di risorse compreso tra 70 e 100 punti debba essere adeguata per ridurre il prelievo marginale e incentivare gli stessi Cantoni a migliorare il loro potenziale di risorse

Condividiamo l'obiettivo del correttivo introdotto, ma non la variante proposta del Consiglio federale.

Gli adeguamenti tecnici proposti dal Consiglio federale rispetto alla soluzione inizialmente prospettata dalla CGC sono ritenuti opportuni poiché permettono, come ben rilevato nel rapporto sull'efficacia, di evitare che l'innalzamento dall'85% all'86.5% dell'indice delle risorse del Cantone più debole abbia un effetto negativo importante su tutti i Cantoni beneficiari.

Tuttavia, a differenza del Consiglio federale che predilige la variante 2, il nostro Cantone sostiene la variante 1, la quale prevede che dopo la perequazione tutti i Cantoni con un indice di risorse inferiore a 75 punti, e non 70 punti come nella variante 2, raggiungano esattamente la dotazione minima garantita.

Domanda 4: Condivide l'opinione del Consiglio federale di continuare a considerare i redditi dei frontalieri nella misura del 75 per cento per il calcolo del potenziale di risorse?

Respingiamo fermamente la proposta del Consiglio federale di rinunciare a ridurre la quota dei redditi dei frontalieri considerata nel potenziale di risorse.

Ribadiamo che l'attuale sistema perequativo è oltremodo penalizzante per i Cantoni di frontiera e in particolare per il Ticino. Mentre le esternalità positive generate dai frontalieri sono considerate dalla perequazione (in particolare attraverso l'aumento del gettito dell'imposta alla fonte e di quello delle persone giuridiche), gli aspetti negativi e le ripercussioni sul territorio non sono sufficientemente compensati dall'attuale sistema perequativo. In questo senso, le analisi svolte dall'Amministrazione federale delle finanze, come abbiamo avuto modo di evidenziare nella lettera del 15 novembre 2016 indirizzata al Gruppo di lavoro sull'efficacia per il tramite del suo Presidente, non sono concludenti e statisticamente significative.

Anche a fronte degli importanti mutamenti avvenuti nell'economia a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali, riteniamo necessario che sia tenuto debitamente conto delle particolari condizioni dei Cantoni di frontiera, da una parte svantaggiati per il fatto di essere periferici rispetto agli altri Cantoni e d'altra parte soggetti alle pressioni sul mercato del lavoro delle regioni d'oltrfrontiera, proponendo dei correttivi, eventualmente sotto forma di indennizzi.

Rileviamo peraltro che il metodo di calcolo include i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse, ma non gli agenti economici che hanno creato questi redditi (i frontalieri) tra gli abitanti considerati per calcolare il potenziale fiscale procapite utilizzato ai fini del calcolo dell'indice delle risorse. Questo trattamento asimmetrico al numeratore e al denominatore comporta una netta sopravvalutazione del potenziale fiscale dei Cantoni con un importante numero di frontalieri che lavorano sul proprio territorio.

Il Governo ticinese ritiene che attraverso la riduzione del fattore di ponderazione dei redditi dei lavoratori frontalieri, dall'attuale 75% al 50%, si possano considerare in maniera più appropriata le problematiche sopra rilevate. Il nostro Cantone ritiene che nello spirito confederale questa particolare situazione debba essere riconosciuta e sostiene pertanto la necessità di una modifica del modello di calcolo della perequazione per quanto concerne i redditi considerati soggetti all'imposta alla fonte.

Domanda 5: È d'accordo con il Consiglio federale che d'ora in avanti il fattore alfa, ovvero il modo con cui si tiene conto della sostanza nel potenziale di risorse, dovrà essere calcolato in base allo sfruttamento fiscale relativo della sostanza nella media svizzera?

Condividiamo la proposta del Consiglio federale.

La soluzione proposta permetterà di ridurre l'attuale alta volatilità del fattore alfa, quindi renderà più stabile il sistema. Essa è peraltro coerente con i futuri adeguamenti perequativi che verranno introdotti con il Progetto fiscale '17.

Domanda 6: Condivide l'opinione del Consiglio federale di sancire il contributo di base della compensazione degli oneri nella legge (LPFC) e di adeguarlo al rincaro cosicché il Parlamento non debba determinarlo ogni quadriennio?

Condividiamo la proposta del Consiglio federale.

Domanda 7: Condivide il parere del Consiglio federale di mantenere la compensazione dei casi di rigore e di continuare a ridurre annualmente del 5 per cento i mezzi finanziari destinati a tale compensazione?

Valutiamo criticamente la proposta del Consiglio federale.

Riteniamo che lo strumento della compensazione dei casi di rigore, del quale beneficia soltanto una stretta minoranza di Cantoni (6), ma in modo che riteniamo eccessivo (297 milioni di franchi nel 2018), meriti perlomeno un ridimensionamento.

Domanda 8: Condivide la proposta del Consiglio federale di effettuare la valutazione della perequazione finanziaria e quindi di elaborare il rapporto sull'efficacia ogni sei anni anziché ogni quattro?

Non condividiamo la proposta del Consiglio federale.

Riteniamo infatti che la soluzione attuale, che prevede la valutazione della perequazione finanziaria ogni quattro anni, abbia dimostrato nel tempo la sua bontà e che non sussistano quindi motivi per modificare il periodo a sei anni.

Domanda 9: Ha altre osservazioni in merito al rapporto sull'efficacia o alle proposte del Consiglio federale per l'adeguamento della LPFC?

Il Consiglio di Stato formula di seguito due osservazioni ulteriori al rapporto sull'efficacia: la prima relativa alla compensazione degli oneri geotopografici e la seconda concernente la questione dei fondi liberati dalla Confederazione nell'ambito del progetto di ottimizzazione della perequazione in corso di cui si è occupata la CGC attraverso la creazione di un apposito comitato politico.

Per quanto concerne la compensazione degli oneri geotopografici e nello specifico l'ipotesi di modifica dell'attuale metodo di calcolo per il declivio con uno che calcola direttamente il declivio di un terreno indipendentemente dall'altitudine dello stesso (vedi pag. 85 del terzo rapporto sull'efficacia), rileviamo che il Consiglio federale ha

deciso di non modificare l'attuale metodo di calcolo, nonostante lo studio dell'Ufficio federale di statistica (UFS) abbia evidenziato chiaramente degli aspetti oggettivi che propendono per una modifica.

I motivi addotti nel Rapporto sull'efficacia a sostegno della proposta di non modificare l'indicatore appaiono di natura puramente formale e volti, per opportunità politica, a mantenere la situazione attuale. Ribadiamo pertanto la nostra convinzione secondo cui una modifica dell'indicatore per il declivio nel senso tracciato dallo studio dell'UFS sia auspicabile, eventualmente integrandolo all'attuale indicatore utilizzato per determinare gli oneri geotopografici.

Per quanto concerne la questione dei fondi liberati nell'ambito del progetto di ottimizzazione della perequazione, prendiamo atto che il Consiglio federale non intende adottare una decisione in merito al loro utilizzo nell'ambito del messaggio che seguirà il rapporto sull'efficacia oggetto della presente consultazione. A questo proposito, riteniamo che una scelta si imponga e in questo senso condividiamo la proposta della Conferenza dei Governi cantonali (CGC) di allocare il 50% dei fondi liberati alla compensazione degli oneri sociodemografici e l'ulteriore 50% a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Concordiamo pure con la proposta di ritenere durevole nel tempo l'allocatione alla compensazione degli oneri sociodemografici e di prevedere invece un periodo transitorio di 6 anni per l'allocatione ai Cantoni finanziariamente deboli. Questa soluzione deve essere consolidata nell'ambito del messaggio citato, così come sostenuto anche dalla CGC, contemporaneamente alle altre misure proposte e non rinviata a una decisione successiva.

Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre considerazioni le porgiamo, egregio Signor Consigliere federale, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)